

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1999, n. 26

**Modifiche della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
«Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

**Modifica dell'articolo 6 della legge regionale
22 luglio 1997, n. 27**

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

"8 bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nei limiti e con le prescrizioni previste dalla medesima legge, il trattamento dei dati personali indicati nel comma 1 del richiamato articolo 22 afferenti alle cariche di cui all'articolo 10, comma 1, della presente legge e comunque di ogni altro dato personale inerente al curriculum presentato ai sensi della lettera c) del comma 3 del presente articolo."

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 giugno 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 1 giugno 1999, n. 26

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 1 giugno 1999, n. 26, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Strutture responsabili degli adempimenti procedurali;
- 5 - Note agli articoli della legge regionale;
- 6 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali.

1. Indice

Art. 1 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 1 giugno 1999, n. 26

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 aprile 1999, dove ha acquisito il n. 418 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Pasqualetto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 16 aprile 1998 e rinviata l'8 ottobre 1998;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 aprile 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Paolo Scaravelli, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 aprile 1999, n. 3788;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 27 aprile 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 maggio 1999, n. 910/20126, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127

della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

L'8 maggio 1997 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'articolo 22 della legge di cui trattasi prevede una particolare tutela per i cosiddetti «dati sensibili», cioè per i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 22 il trattamento dei suddetti dati da parte dei soggetti pubblici è consentito solamente se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, l'articolo 41, comma 5, in via transitoria consentiva alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti pubblici di proseguire i trattamenti di dati sensibili (già iniziati) per un periodo di dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge n. 675/1996 e cioè fino all'8 maggio 1998, periodo prorogato - in un primo tempo - a diciotto mesi, ovvero fino al 7 novembre 1998 dal D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 135.

Poichè tra i dati personali trattati dalla Regione vi sono quelli contenuti nei curricula inviati dai candidati ai fini della nomina o della designazione a pubblici incarichi ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, e fra essi alcuni rivestono senza dubbio il carattere di dati sensibili (come quelli afferenti la carica di tesoriere e/o di segretario amministrativo in partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati, nonché altri dati relativi all'adesione ai partiti politici o ad associazioni di cui i candidati fanno menzione nella loro candidatura), si è evidenziata la necessità di modificare la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 introducendo un'espressa disposizione che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3 della legge n. 675/1996, autorizzi il trattamento dei dati sensibili soprariportati nei limiti e con le prescrizioni della legge n. 675/1996 stessa.

Per tali motivi è stata predisposta la proposta di legge d'iniziativa del consigliere Pasqualetto che la Prima Commissione in data 21 aprile 1998 aveva licenziato per l'Aula e che il Consiglio regionale, nella seduta dell'8 ottobre 1998, con deliberazione n. 76, aveva però rinviato in Prima Commissione per gli approfondimenti del caso, in vista di ulteriori preannunciati interventi legislativi.

L'annunciato decreto, diversamente dalle attese, si è - fino ad oggi - tradotto semplicemente nel D.Lgs. 6 novembre 1998 n. 389 che stabilisce un'ulteriore proroga (a ventiquattro mesi, ovvero fino al 7 maggio 1999) della validità della norma transitoria recata dalla legge n. 675/1996.

In ragione di ciò, la Prima Commissione consiliare, nella seduta del 13 aprile 1999, con parere favorevole assunto all'unanimità (presenti i rappresentanti dei gruppi consiliari FI, UDR, AN, PPI, PDS-DS e LVR) ha ritenuto di riproporre all'Aula la proposta di legge in parola, che contiene alcune modifiche di natura tecnica.

4. Strutture responsabili degli adempimenti procedurali:

- Segreteria generale del Consiglio regionale per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale;
- Direzioni regionali preposte a settore analogo a quello dell'ente od organismo presso cui dovranno essere effettuate le nomine o designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Giunta regionale.

5. Note agli articoli della legge regionale 1 giugno 1999, n. 26

Di seguito vengono riportate, per ogni articolo della l.r. n. 26/1999 che le richiama, le norme statali e regionali in essi citate.

Nota all'art. 1, comma 1:

- legge 31 dicembre 1996, n. 675, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

6. Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali

L'art. 1 della l.r. n. 26/1999, ha aggiunto il comma 8 bis all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.